



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 08 settembre 2021, ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss. mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Lodi

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere n. 41447 dell'11 giugno 2021 proposta dal Sindaco del Comune di Lodi, acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 42 in data 22 luglio 2021;

VISTA l'ordinanza n. 47/2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

UDITO il relatore, dott. Giuseppe Vella.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Lodi con la richiesta sopra citata, avendo l'Ente, previa acquisizione di apposito parere legale, deliberato, con atto di Giunta n.47/2021, di avviare un procedimento finalizzato all'utilizzo di un finanziamento regionale di 9.000.000,00 di euro, per l'acquisto di un immobile di proprietà della fondazione Parco tecnologico padano e della sua partecipata, a socio unico, Parco tecnologico padano srl, chiede alla Sezione:

1) se l'acquisizione di un immobile attualmente adibito a polo di innovazione e incubatore di imprese possa ritenersi compatibile con le finalità di ordine generale di sviluppo socioeconomico del territorio e della comunità amministrata

2) se la scrivente Amministrazione possa legittimamente negoziare e perfezionare l'acquisto dell'immobile da una fondazione partecipata dal comune stesso e da altre Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 5, c. 6 del Codice dei contratti pubblici e nell'ambito di una politica del territorio caratterizzata da una convergenza e armonizzazione di interessi pubblici, fatti salvi i parametri oggettivi che possano portare ad una determinazione del prezzo secondo i valori di mercato correnti.

Successivamente alla deliberazione della Giunta n.47/2021, che ha già disposto l'avvio del procedimento di acquisizione dell'immobile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, comma 1, della L. 241/1990 e 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, infatti, il Consiglio comunale, investito per i profili di competenza, ha chiesto al Sindaco, con apposito ordine del giorno del 19.05.2021, di acquisire il preventivo avallo della Corte, al "fine di evitare qualsiasi problematica relativa all'operazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo **sogettivo**, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo **oggettivo**, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (**ammissibilità sogettiva**), preme precisare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»*.

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Lodi e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

1.2. Passando al secondo profilo (**ammissibilità oggettiva**), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (*deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di *“norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”* e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *“l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle *“Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa”.*

Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (*vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR*).

L'istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla *“generalità”* ed *“astrattezza”* del quesito posto (*vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006*).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, il quesito presentato dal Sindaco del Comune Lodi deve ritenersi inammissibile, stante che lungi dal prospettare un dubbio ermeneutico - e difatti non sono indicati i parametri normativi di riferimento ritenuti di dubbia interpretazione - sottopone alla

Corte una fattispecie concreta, già oggetto, nell'ambito dell'esercizio di un proprio potere connotato da discrezionalità amministrativa, di apposita deliberazione della Giunta n.47/2021.

Il quesito proposto, quindi, non solo non riguarda l'interpretazione di una norma di contabilità pubblica, ma sottende, nel contempo, valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa dell'Ente, per ottenere un vaglio di legittimità e di merito, come, tra altro, espressamente e inequivocabilmente, richiesto dal Consiglio per il tramite di apposito ordine del giorno del 19.05.2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 08 settembre 2021.

Il Relatore

(dott. Giuseppe Vella)

Il Presidente

(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

13 settembre 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)